

ACCORDO SUL VALORE DEL PUNTO

tra

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)

(detti in seguito assicuratori)

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

(detti in seguito fornitori di prestazioni)

In virtù dell'articolo 6 capoverso 6 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni fisioterapeutiche negli ospedali, si conviene quanto segue:

1. Il valore del punto ammonta a **95 centesimi** dal **1° aprile 2004**.
2. L'importo di 95 centesimi si basa sull'indice svizzero dei prezzi al consumo di 106,2 punti, base maggio 2000 = 100 punti, preindicizzati.
3. Le parti contraenti intavoleranno trattative per la fissazione del nuovo valore del punto se l'indice svizzero dei prezzi al consumo (vedi cifra 2) si sarà modificato almeno del 5%. La compensazione del rincaro potrà essere negoziata al più presto trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. Per fissare il nuovo valore del punto si dovranno considerare l'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, l'evoluzione dei costi e l'espansione quantitativa, le condizioni quadro legali, economiche e sociopolitiche come pure eventuali modifiche dei parametri della tariffa.

Berna, Lucerna, 31 marzo 2004

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente:

La direttrice:

Commissione delle tariffe mediche

LAINF

Il presidente:

P. Saladin

U. Grob

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ambito Assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

Ufficio federale dell'assicurazione

militare

Il direttore a.i.:

B. Breitenmoser

K. Stampfli